

SECT. U. 10/2024

REP. QUATER U. 25/2024

RISTRUTTURAZIONE DEBITI CC1 n. 5/2024

RISTRUTTURAZIONE DEBITI CC1 n. 6/2024 Rg

Proc. n. 45/2023 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice designato

decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 17.04.2023 da **DE NICOLA AMEDEO** (C.F. DNCMDA64M19I158F) e **DEL VECCHIO SOCCORSA** (C.F. DLVSCR62S58Z103X), procedimento n. 45/2023 P.U.;

Letti gli artt. 67 e ss. del CCII;

Letto il proprio decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII dell'08.05.2023, con pronuncia, su istanza dei ricorrenti del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei medesimi nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII, con sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 115/2015 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale;

Letta la relazione del 17.04.2023 nonché quella integrativa del 16.05.2023 dell'OCC, dott.ssa Margherita Gramazio, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione dei proponenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;

Rilevato che in data 09.06.2023 l'OCC depositava comunicazione ai creditori ex art. 70 CCII, ove dava atto di aver provveduto alle comunicazioni di rito ai creditori e che nel termine dei 20 giorni successivi erano giunte osservazioni da parte del creditore Evolve SPV Srl;

Letta la memoria difensiva di Evolve SPV Srl;

Esaminati gli atti; ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

De Nicola Amedeo e Del Vecchio Soccorso, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui versano, hanno presentato, ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo conviventi ed avendo il



sovraindebitamento un'origine comune, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co. 2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Il piano proposto da De Nicola Amedeo e Del Vecchio Soccorso può essere omologato.

Al fine dell'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, al Giudice spetta accertare preliminarmente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano (art. 67 e 69 CCII) e l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, comma 1, ultimo periodo, CCII, vale a dire che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, il Giudice è chiamato ad accertare l'ammissibilità giuridica del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

In presenza di contestazioni sulla convenienza del piano da parte di alcuno dei creditori, al Giudice compete di verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70, comma 9, CCII).

Ciò premesso, in ordine alla fattispecie in esame deve osservarsi quanto segue:

In ordine ai presupposti di cui all'art. 67 CCII

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta dai ricorrenti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, o comunque per debiti estranei a quelli sociali;

Dalla documentazione prodotta ed in base alla relazione dell'OCC, emerge che:

- De Nicola Amedeo e Del Vecchio Soccorso risultano debitori dei seguenti importi:

- 1) € 60.923,19 nei confronti di Intrum Italy spa, quale mandataria di Evolve Spv srl, credito ipotecario;
- 2) € 27.308,10 nei confronti di Evolve SPV Srl, credito chirografario;
- 3) € 2.619,58 nei confronti di Intrum Italy spa, quale mandataria di Evolve Spv srl, credito prededucibile;
- 4) € 17.811,60 nei confronti di Ifis Npl, credito chirografario;
- 5) € 3.336,68 nei confronti del Comune di San Severo, credito chirografario;
- 6) € 2.980,05 nei confronti della Regione Puglia – Riparto Finanze, credito chirografario.

- i ricorrenti sono titolari dei seguenti redditi e beni:

- 1) Reddito mensile del De Nicola circa € 1.750,00;
- 2) Pensione mensile di invalidità della Del Vecchio € 290,00 mensili;



- 3) Appartamento sito in
13 z.c.1 cat A/3 R.C. € 533,90 più box foglio €
68,79, in proprietà dei ricorrenti;
- 4) Autovettura immatricolata nell'anno 2014, del valore presumibile di €5.000,00, di proprietà del De Nicola;
- 5) azioni Banco di Napoli - Eurizon Asset Management, per un controvalore in € 210,39 (De Nicola);
- 6) quote sociali del De Nicola nella _____ pari al 2% del capitale sociale (tot. € 10.000,00), corrispondente ad un valore nominale di € 200,00 (la Società è in liquidazione e l'ultimo bilancio di esercizio depositato presso la CCIA risale al 2014);
- 7) retribuzioni e indennità derivanti dal precedente rapporto di lavoro dipendente del De Nicola con _____ nel periodo 05.11.2007 - 31.08.2008, pari ad € 5.745,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (oltre €1.800,00 per spese di lite con aggiunta di accessori di legge), giusta sentenza n. 8943/16 del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, R.G. Lav. 2858/2009 (non è stato possibile recuperare il suddetto credito per incapacità della Società debitrice).

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

In ordine ai presupposti di cui agli artt. 67 e 69 CCII

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che gli istanti:

- a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste di cui alla lettera dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI, in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode di cui all'art. 69, comma 1, CCII;
- c) ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

Il Piano di ristrutturazione dei debiti

Il piano prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il saldo del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi per totali € 2.893,27, comprensivi di oneri di



legge, a decorrere dall'omologazione del piano, con le seguenti modalità: n. 6 rate mensili di € 482,21;

- Il pagamento integrale (100%) in prededuzione a Intrum Italy S.p.A., mandataria di Evolve SPV S.r.l., per complessivi € 2.619,58, a decorrere dal settimo mese dall'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 5 rate mensili di € 523,92;

- Il pagamento integrale (100%) in privilegio immobiliare a Intrum Italy S.p.A., mandataria di Evolve SPV S.r.l. della quota capitale residua del creditore ipotecario Banco di Napoli S.p.A. oltre interessi all'1,50% annuo per l'intera durata del piano per totali € 63.748,26, dopo il pagamento dei crediti prededucibili, con le seguenti modalità: n. 156 rate mensili di cui dalla 1 alla 36 di € 204,66, dalla 37 alla 72 di € 227,40 e dalla 73 alla 156 di € 573,74;

- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 40% del credito residuo chirografario vantato da Intrum Italy S.p.A., mandataria di Evolve SPV S.r.l., per scoperto di conto corrente per € 10.923,24, dopo il pagamento dei crediti prededucibili, con le seguenti modalità: n. 72 rate mensili di cui dalla 1 alla 24 di € 100,00 dalla 25 alla 36 di € 150,00 e dalla 37 alla 72 di € 186,76;

- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 40% del debito residuo chirografario nei confronti di IFIS NPL per € 7.124,64, dopo il pagamento dei crediti prededucibili, con le seguenti modalità: n. 72 rate mensili di cui dalla 1 alla 72 di € 98,95;

- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 40% del debito chirografario nei confronti del Comune di San Severo per € 1.334,67, dopo il pagamento dei crediti prededucibili, con le seguenti modalità: n. 36 rate mensili di cui dalla 1 alla 36 di € 37,07;

- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 40% del debito chirografario nei confronti della Regione Puglia – Reparto Finanze per € 1.192,02, dopo il pagamento dei crediti prededucibili, con le seguenti modalità: n. 24 rate mensili di cui dalla 1 alla 24 di € 49,67.

Il piano si fonda sulla messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 500,00 che residua dal reddito netto medio mensile del De Nicola, pari ad € 1.750,00 più la pensione mensile di invalidità della sig.ra del Vecchio, pari ad € 290,00, dopo aver riservato circa € 1.350,00 al fabbisogno familiare ed € 200,00 alla rata della rottamazione-quater.

In ordine al presupposto di cui all'art. 69, comma 1, CCII

- La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 69, comma 1, CCII, prevede quale presupposto di ammissibilità, che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del



buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”* (cfr art. 68, comma 2, lett. a) e b)).

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave.

Dalla documentazione in atti e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare alla perdita del lavoro da parte del De Nicola e dell'aggravamento nel tempo delle gravi patologie delle quali è affetta la Del Vecchio, che hanno comportato spese mediche, oltre alla incapacità della stessa di attendere ad attività lavorativa.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle necessarie esigenze di vita, proprie e della famiglia, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento.

In ordine al requisito di cui all'art. 67, comma 4, CCII

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.



Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va detto, per come analiticamente rilevato dalla dott.ssa Margherita Gramazio, nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario viene ad essere soddisfatto per l'intero;
- che la liquidazione dell'unico bene di proprietà dei ricorrenti comporterebbe una realizzazione monetaria nettamente inferiore rispetto a quanto stabilito nella proposta di ristrutturazione dei debiti, ove si consideri che l'offerta minima prevista alla prossima data di vendita senza incanto del bene è pari ad € 34.690,59, ovvero circa la metà rispetto a quanto proposto con il piano di ristrutturazione pari ad € 63.748,26, e dal prezzo di aggiudicazione dovranno essere decurtate le spese della procedura esecutiva;
- che con la somma eventualmente ricavata dalla vendita forzata si soddisferebbero esclusivamente, e peraltro solo parzialmente, le ragioni del creditore ipotecario, mentre il piano proposto soddisfa integralmente i creditori privilegiati e ipotecari e, nella misura del 40% tutti i creditori chirografari che, con l'ipotesi liquidatoria non recupererebbero nulla.
- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ordine alle opposizioni e contestazioni ex art. 70 CCII

Il creditore Evolve SPV Srl si è opposto all'omologa del piano contestandone l'eccessiva durata, ritenendolo inammissibile in quanto eccedente la durata quinquennale.

La contestazione non può essere accolta.

Ha affermato la Suprema Corte che è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012; art 8, comma 1, Cass. Civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834,).

La Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Nel giungere a tale conclusione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. Ha quindi chiarito come i piani possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.



Va dunque esclusa la impossibilità di omologare un piano del consumatore col perché che prevede una durata superiore a quella (ritenuta media) dei cinque anni, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione integrale del creditore ipotecario e non irrisoria dei creditori chirografari (40%).

Difetta come chiarito dalla Suprema Corte, una specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, né sussiste alcun automatismo tra una maggiore durata del piano ed il mancato soddisfacimento dei creditori.

Nel caso di specie, la durata del piano (13 anni), pur se apprezzabile, appare complessivamente ragionevole, in considerazione della complessiva entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi dei debitori (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), delle elevate percentuali di soddisfazione previste per i creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

In definitiva, tenuto conto che con l'entrata in vigore del CCI risulta eliminata la previsione di cui all'art. 8, comma 4, l. n.3/12, e dovendosi, pertanto, ammettere il pagamento anche oltre il termine di un anno e che, quanto ai tempi del piano, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla ragionevole durata rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la ratio della normativa sul sovraindebitamento volta a consentire, imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dagli odierni ricorrenti può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire ai ricorrenti ed al loro nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P Q M

- 1) **Omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **DE NICOLA AMEDEO** (C.F. DNCMDA64M19I158F) e **DEL VECCHIO SOCCORSA** (C.F. DLVSCR62S58Z103X);
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;



- 3) **Dichiara** improseguibile la procedura esecutiva immobiliare n. 115/2015 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale;
- 4) **Dispone** che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- 5) **Avverte** i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- 6) **Avverte** i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni nel piano;
- 7) **Avverte** l'OCC dott.ssa Margherita Gramazio che dovrà: vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- 8) **Avverte** i debitori:
 - A) che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
 - B) che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

Chiusa la procedura.

Foggia, 24/02/2024

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

TRIBUNALE DI FOGGIA
CANCELLERIA FALLIMENTARE
DEPOSITATO TELENOTIFICATO
IL 26/02/2024
IL FUNZIONARIO AUSILIARIO
Dott.ssa *[firma]* SALATTO


